



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

A tutti i clienti
in indirizzo



[CIRCOLARE MENSILE]

[giugno/luglio 2011]

SEMPLIFICAZIONI PER LA DETRAZIONE DEL 36%

(Art. 7, co. 2, lettere q) e r), D.L. n. 70/11 - Circolare Agenzia Entrate n. 20/E del 13.5.2011)

La detrazione IRPEF del 36% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 può essere fruita dai possessori o detentori di immobili residenziali, nel limite di spesa detraibile per singolo intervento di € 48.000, in relazione:

- agli interventi di **manutenzione ordinaria** su parti comuni di edifici residenziali;
- agli interventi di **manutenzione straordinaria**, di **restauro**, **risanamento conservativo**, **ristrutturazione edilizia** realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali;
- all'acquisto o alla costruzione di autorimesse o posti auto;
- alla messa a norma degli edifici, all'eliminazione delle barriere architettoniche, alla prevenzione degli infortuni domestici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento del risparmio energetico che interessano tanto le singole unità immobiliari quanto le parti comuni di edifici residenziali;
- all'acquisto di unità abitative comprese in fabbricati, sui quali le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio; in questo caso i lavori devono essere eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, mentre la successiva vendita o assegnazione deve avvenire entro il 30 giugno 2013.

La prima semplificazione riguarda **l'abolizione dell'obbligo di invio, mediante raccomandata, della comunicazione di inizio lavori.**

Dal 14 maggio 2011, (data di entrata in vigore del D.L. n. 70/11), **non è più obbligatorio inviare mediante raccomandata cartacea all'Agenzia delle Entrate (Centro Operativo di Pescara) la comunicazione di inizio lavori.**

Viene infatti previsto che nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati:



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

- a) i dati catastali identificativi dell'immobile;
- b) il soggetto che effettua i lavori (possessore o detentore dell'immobile);
- c) gli estremi di registrazione dell'atto che, eventualmente, costituisce titolo per la detenzione dell'immobile stesso (ad esempio del contratto di locazione);
- d) gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Devono, inoltre, essere conservati ed esibiti a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate i documenti che saranno indicati in un Provvedimento di prossima emanazione. Permane invece l'obbligo di conservare la documentazione che certifichi gli interventi e le contabili dei bonifici che dimostrino gli avvenuti pagamenti.

Prudenza vuole che, nonostante la semplificazione predetta sia in vigore dal 14 maggio scorso, **si proceda comunque all'invio della Comunicazione al Centro Operativo di Pescara, in attesa della conversione in legge del decreto** che ha istituito l'abolizione e dell'emanazione del Provvedimento attuativo.

Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **qualora più soggetti intendono fruire della detrazione in presenza di bonifico e fatture intestati ad un solo possessore, mentre la spesa è sostenuta da entrambi, il beneficio va riconosciuto proporzionalmente a ciascuno dei soggetti che hanno effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nelle fatture venga annotata la percentuale di spesa sostenuta da ciascuno.**

La seconda semplificazione riguarda la soppressione dell'obbligo imposto alle imprese che eseguono i lavori di recupero del patrimonio edilizio abitativo di indicare in fattura il costo della manodopera. Il mancato assolvimento dell'adempimento costituiva causa di decadenza dall'agevolazione.

RIAPERTI I TERMINI PER RIDETERMINARE IL VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

(D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 – art.7)

Con il c.d. decreto Sviluppo sono stati riaperti i termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate, sulla base delle precedenti disposizioni che costituiscono la normativa di riferimento.

Riprendendo quanto già conosciuto, si ricorda che la disposizione rappresenta un'agevolazione per il contribuente, in quanto consente di tassare un plusvalore emergente nei valori di questi beni ad un'aliquota inferiore rispetto a quella ordinaria prevista per la tassazione di quelle plusvalenze che



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

eventualmente si andrebbero a realizzare in caso di cessione dei terreni e delle partecipazioni in questione.

Con il nuovo provvedimento, la rivalutazione può essere eseguita, sulla base di un'apposita perizia di stima da effettuarsi entro il 30 giugno 2012, a condizione che i beni siano posseduti alla data del 1° luglio 2011. Entro il medesimo termine (30.06.2012) dovrà essere versata l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima di tre rate.

Sulla seconda e terza rata, rispettivamente scadenti il 30/6/2013 e il 30/6/2014, sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

L'imposta sostitutiva deve essere applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia alla data del 1° luglio 2011 e, in particolare, l'aliquota dell'imposta viene applicata nelle seguenti misure:

- 4% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
- 4% per le partecipazioni qualificate;
- 2% per le partecipazioni non qualificate.

Nel caso in cui un soggetto, abbia in passato usufruito di precedenti rivalutazioni e intenda rivalutare nuovamente il valore del terreno o della partecipazione, che nel tempo si è modificato, potrà **dedurre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata in precedenza.**

Ad esempio:

	tipo bene	valore	imposta dovuta		
prima rivalutazione	partecipazione qualificata	40.000	4%	1.600,00	già pagata
seconda rivalutazione		60.000	4%	2.400,00	da versare
SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA DA VERSARE PER LA 2° RIVALUTAZIONE				800,00	(2.400,00 – 1.600,00)

Al fine del controllo della legittimità della detrazione sopra evidenziata, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, verranno individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.

L'Amministrazione evidenzia inoltre che i soggetti che non effettuano la suddetta detrazione possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ed il termine di decadenza per la suddetta richiesta decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

LO "SPESOMETRO" (elenco clienti-fornitori) È A REGIME DAL 1/7/2011 (Art. 21 del D.L. n. 78/2010)



A far data dallo scorso 1° luglio 2011, l'**obbligo di comunicazione** delle operazioni cosiddette "sopra soglia" (3.000 o 3.600 euro) è divenuto pienamente operativo.

Va, infatti, ricordato che l'applicazione dell'obbligo previsto dall'art. 21 del D.L. n. 78/2010 per l'anno 2011 prevede due termini di entrata in vigore:

- **dal 1° gennaio 2011**, relativamente alle **operazioni per le quali sussiste l'obbligo di fatturazione**, di importo **non inferiore a 3.000 euro**, al **netto** dell'IVA;
- **dal 1° luglio 2011**, relativamente alle **operazioni per le quali NON sussiste l'obbligo di fatturazione**, di importo **non inferiore a 3.600 euro**, al **lordo** dell'IVA (ad esempio operazioni documentate da scontrino fiscale o ricevuta fiscale).

In altre parole, l'obbligo di comunicare le operazioni "sopra soglia" è decorso dal 1° gennaio scorso con l'esclusione, relativamente alle operazioni effettuate nel periodo 1/1 – 30/6/2011, di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura.

Pertanto, dal 1° luglio scorso, l'obbligo di comunicazione non riguarda solo le operazioni effettuate tra soggetti IVA, ma anche quelle in cui il cessionario o committente (Cliente), risulti essere il consumatore finale.

Le suddette operazioni dovranno essere comunicate (per via telematica all'Agenzia delle entrate) entro il 30 aprile 2012 con riferimento alle operazioni di importo pari o superiore:

- **a 3.000 euro, al netto dell'IVA** rese (a Clienti) e ricevute (da Fornitori) nel periodo d'imposta 2011, per le quali è previsto **l'obbligo di emissione della fattura**;
- **a 3.600 euro, al lordo dell'IVA**, per le quali **non è previsto l'obbligo di emissione della fattura**, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.

Sono tenuti all'obbligo di comunicazione tutti i soggetti titolari di partita Iva (imprese e professionisti) con **l'esclusione: dei soggetti rientranti nel regime dei minimi, dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri organismi di diritto pubblico.**

Per quanto riguarda la soglia limite (3.000 ovvero 3.600 euro) **occorre prestare particolare attenzione ai contratti** di appalto, fornitura, somministrazione, locazione, noleggio, concessione e gli altri contratti **da cui derivano corrispettivi periodici** (attenzione a nulla rileva il fatto che il contratto sia redatto per iscritto o verbalmente); la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i **corrispettivi dovuti in un intero anno solare** siano di importo complessivo non inferiore alla soglia limite. Viceversa, per le altre tipologie di contratto (ad es. compravendita), il superamento della soglia limite deve essere sempre collegata alla singola operazione. Per quanto riguarda i contratti tra loro collegati, occorre invece considerare l'ammontare complessivo dei



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

corrispettivi previsti per tutti i contratti.

Sempre ai fini della verifica dei limiti (3.000 ovvero 3.600 euro) la circolare n. 24/E del 30 maggio 2011 ha chiarito una serie di fattispecie che di seguito si riportano::

Agenzie di viaggi e turismo che applicano il regime speciale Iva di cui all'art.74-ter del DPR n.633/72):	si tratta di soggetti che, pur avendo l'obbligo di documentare le operazioni mediante emissione della fattura, non hanno l'obbligo di indicare separatamente l'imposta; in questo caso il limite è quello dei € 3.600;
spese anticipate in nome e per conto del cliente:	tali spese non devono essere considerate in quanto escluse dalla base imponibile Iva;
operazioni soggette al regime del margine speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'art.36 D.L. n.41/95	va comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l'imposta, restando non rilevante la quota dell'importo non soggetta ad Iva (in sostanza, per la determinazione dell'importo dell'operazione cui è connesso l'obbligo di comunicazione, non si deve tenere conto dell'eventuale quota parte fuori campo Iva);
operazioni soggette al regime del reverse charge	va comunicata la base imponibile cui è riferibile l'imposta
cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa	la base imponibile è definita ai sensi dell'art.13 del DPR n.633/72
beni destinati a finalità estranee all'impresa (autoconsumo)	la base imponibile è definita ai sensi dell'art.13 del DPR n.633/72.

Raccolta dei dati da trasmettere

Per quanto riguarda i dati da trasmettere, il contribuente dovrà fare riferimento al **momento della registrazione** o, in mancanza dell'obbligo, al momento di effettuazione dell'operazione.

In merito ai contenuti della comunicazione, la circolare n. 24/E ha precisato che nella comunicazione deve essere indicato l'importo delle operazioni effettuate "tenendo conto delle variazioni di cui all'art.26 del DPR n.633/72" (note di accredito).

Si ricorda inoltre, che **sono escluse** dall'obbligo di comunicazione le operazioni individuate dal punto 2.4 del Provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010. Tuttavia, con la circolare n. 24/E, l'Agenzia delle entrate ha individuato ulteriori ipotesi di esclusione.

In particolare, sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- le importazioni
- le operazioni black list
- le esportazioni
- le esportazioni (di cui all'art.8 co.1 lett. a) e b) del dpr n.633/72); in questo contesto,



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

obbligo di comunicazione comunque sussiste per:

- le operazioni poste in essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell'ambito delle c.d. "esportazioni indirette" di cui alla successiva lettera c) dell'art.8 (si tratta delle fatture emesse senza applicazione dell'iva a seguito della richiesta pervenuta tramite lettera di intento dagli esportatori abituali);
- per le cosiddette "triangolazioni comunitarie" previste dall'art.58 del d.l. n.331/93 in quanto trattasi nella sostanza di operazioni interne (assimilate ai soli fini del trattamento non imponibile iva alle esportazioni);
- le operazioni già comunicate all'anagrafe tributaria quali, ad esempio quelle:
 - connesse a contratti di assicurazione e a contratti di somministrazione di energia elettrica;
 - relative ai contratti di mutuo;
 - relative agli atti di compravendita di immobili.
- le operazioni non territoriali (ad es. le operazioni contemplate dall'art.7-ter del dpr n.633/72);
- i passaggi interni
- le operazioni intracomunitarie
- il pagamento da privati mediante utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate. Si ricorda che non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con tali ultime carte, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione).

Elementi da indicare nelle comunicazioni

Particolarmente gravoso risulta l'obbligo di monitoraggio delle cessioni di beni e servizi per i commercianti al minuto ed i prestatori di servizi che certificano corrispettivi sopra soglia con ricevute e scontrini fiscali.

Infatti, non è difficile rilevare che il nuovo obbligo impatta in modo pesante sulle formalità amministrative che i suddetti soggetti dovranno mettere in campo, sia per identificare il cliente sia per conservare le informazioni acquisite che confluiranno nelle comunicazioni.

In particolare, **dovranno essere raccolti e conservati:**

- e) i dati identificativi del Cliente;



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

f) i dati dell'operazione.

Il primo gruppo di informazioni riguarda l'**identificazione del cliente** (adempimento sino ad ora mai effettuato da coloro che emettono scontrini fiscali). In relazione a questo nuovo obbligo, si dovranno acquisire i seguenti dati:

SOGGETTI RESIDENTI IN ITALIA	SOGGETTI NON RESIDENTI
SE IL CLIENTE È UNA PERSONA FISICA <ul style="list-style-type: none">- Cognome- Nome- Codice fiscale (è opportuno raccogliere i dati per la verifica della correttezza del codice fiscale: sesso, data e luogo di nascita);	SE IL CLIENTE È UNA PERSONA FISICA <ul style="list-style-type: none">- Cognome- Nome- Sesso- data di nascita- domicilio estero
	SE IL CLIENTE È DIVERSO DA UNA PERSONA FISICA <ul style="list-style-type: none">- denominazione- ragione sociale o la ditta- sede legale- domicilio estero
	SE IL CLIENTE È UNA SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI O UN'ALTRA ORGANIZZAZIONE SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA <ul style="list-style-type: none">- denominazione- ragione sociale o la ditta- sede legale- domicilio estero ed i dati di almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza: <ul style="list-style-type: none">- cognome e nome- luogo e data di nascita- sesso- domicilio fiscale

In merito alla raccolta dei suddetti dati, si ricorda che è la stessa norma a stabilire che per le operazioni non soggette a fatturazione, il committente o cessionario (Cliente) è **tenuto a fornire tutti i dati identificativi richiesti, senza possibilità di opporre rifiuto.**

Per quanto riguarda l'operazione, occorrerà associare ai dati identificativi del cliente le seguenti informazioni:

- Tipo operazione: se cessione di beni o prestazione di servizi;
- Ammontare del corrispettivo al lordo dell'IVA;
- Data dell'operazione.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA / INTEGRATIVA

Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad applicazione di alcuna sanzione.

E' consentito, quindi, inviare file integralmente sostitutivi dei precedenti, sempre riferiti al medesimo anno, **non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione annuale dei dati.**

Scaduto il suddetto termine, si rende applicabile l'istituto del ravvedimento operoso. Si rammenta che l'omessa trasmissione della comunicazione, nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro.

RISCOSSIONE: STABILITA LA NUOVA MISURA DEGLI INTERESSI DI MORA

Provvedimento 22 giugno 2011



Col provvedimento citato in epigrafe, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha stabilito la nuova misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Pertanto, con decorrenza dal **prossimo 1° ottobre**, gli interessi saranno dovuti nella misura annua del 5,0243%. Come noto, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, gli interessi di mora sono dovuti a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento. Si ricorda che il precedente tasso era fissato, con effetto dal 1° ottobre 2010, nella misura del 5,7567%.

BONUS PER L'AUTOTRASPORTO

Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2011



L'Agenzia delle Entrate ha confermato anche per quest'anno i benefici fiscali riconosciuti agli autotrasportatori nel 2010. Restano immutati negli importi, rispetto allo scorso anno, sia quello introdotto per permettere il recupero del contributo al Servizio sanitario nazionale, sia la deduzione forfetaria prevista dal Tuir (articolo 66, comma 5) per le spese non documentate relative ai trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

In particolare:

- le imprese di autotrasporto merci (conto terzi e conto proprio), possono recuperare nel 2011, fino a un massimo di euro 300 per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2010 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate;
- per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore è, inoltre, prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2010, nelle seguenti misure:

deduzione giornaliera	Luogo di trasporto
€ 19,60	Nel Comune ove l'impresa ha sede
€ 56,00	Oltre il Comune in cui ha sede l'impresa ma nella Regione o nelle Regioni confinanti
€ 92,00	Oltre la Regione ove ha sede l'impresa o oltre le Regioni con essa confinanti

CONTRATTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: APPALTI PUBBLICI, INTERESSI DI MORA

D.M. 27 maggio 2011 - Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2011)



Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con apposito provvedimento, ha fissato al 4,08%, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2011, la misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del capitolato generale di appalto dei lavori pubblici (D.M. 19 aprile 2000, n. 145). Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell'art. 133, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

PRIME ANTICIPAZIONI SULLA MANOVRA CORRETTIVA

D.L. 6 luglio 2011 n. 98



Qui di seguito si riportano, in sintesi, le principali novità fiscali contenute nella manovra del Governo (D.L. 98/2011) meglio nota come "Manovra Correttiva", che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 06/07/2011 n. 155.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Abolizione dell'attuale regime dei contribuenti minimi

A partire dall'anno di imposta 2012 il regime dei contribuenti minimi sarà riservato solo da una ristrettissima platea di contribuenti. Sono ancora in corso di definizione i dettagli relativi all'applicazione delle novità per coloro che attualmente usufruiscono del citato regime; è pertanto prematuro procedere all'analisi delle novità.

Ripporto perdite

Le perdite generate dal periodo d'imposta 2011 saranno riportabili senza limiti di tempo e utilizzabili nel limite massimo del 80% del reddito imponibile (è così modificato l'art. 84, c. 1 e 2, del TUIR in materia di "riporto perdite"). Tale regola non vale per le perdite dei primi tre esercizi che sono interamente compensabili senza limiti di tempo. Infatti, le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi.

Aumento del bollo per le auto di grossa cilindrata

A partire dall'anno 2011 aumenta la tassa automobilistica per le auto di grossa cilindrata con un potenza pari o superiore a 225 KW. Per ogni KW oltre il limite dovranno essere corrisposti 10 euro da versare con modalità e termini che saranno stabiliti da un Provvedimento del Ministero dell'Economia e Finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Nel caso di omesso versamento sarà applicata la sanzione (art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471) del 30% dell'importo non versato.

Ammortamenti fiscali – revisione delle aliquote di ammortamento

Viene riscritto il regime degli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali delle imprese attraverso una serie di Decreti regolamentari che il Ministero dell'Economia e Finanze dovrà emanare. Le nuove disposizioni avranno effetto dall'esercizio 2013 e dovranno semplificare l'attuale sistema, prevedendo per talune attività un ammortamento specifico in base alla vita utile e per altre un ammortamento cumulativo con un'aliquota unica.

Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili

Introdotta, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, una limitazione (1% del costo dei beni) alla deducibilità delle quote di ammortamento (anche finanziario) dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Partite IVA inattive

E' prevista la chiusura d'ufficio delle partite IVA qualora inattive da almeno 3 anni o qualora il titolare non abbia adempiuto alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d'IVA. I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività possono sanare la violazione versando, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un importo pari alla sanzione minima indicata nell'art. 5, c. 6, primo periodo, del d. lgs. n. 471/97, ridotta ad 1/4.

Studi di settore

Vengono inasprite le conseguenze legate all'omessa presentazione (o all'infedeltà) del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Per la mancata presentazione (anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate), scatta automaticamente la sanzione massima di 2.065 euro (non è più possibile applicare quella minima di 258 euro).

L'omessa o infedele indicazione dei dati, così come l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore che in realtà non sussistono, permette, inoltre, all'ufficio di procedere all'accertamento induttivo ogni volta in cui il maggior reddito accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sia superiore al 10% rispetto a quello dichiarato.

Infine, nei casi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti, la sanzione (minima e massima) che scatta per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap, in seguito ad accertamento da studi di settore, è aumentata del 50%.

Liti pendenti

Viene prevista la possibilità di definire i contenziosi fiscali, di cui è parte l'Agenzia delle Entrate, secondo le regole del condono delle liti pendenti del 2002 (art. 16 della legge n. 289/02). E' necessario che la controversia risulti pendente al 1° maggio 2011 e che non sia superiore a 20.000 euro considerate le imposte ed escludendo sanzioni, interessi e accessori.

Saranno da definire le modalità di versamento e di presentazione e qualsiasi altra disposizione applicativa delle domande di definizione delle liti con Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Imposta di bollo sui dossier titoli

Viene aumentata l'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni sui depositi titoli inviate dagli intermediari finanziari ai propri clienti. L'aumento del tributo è articolato nel tempo, attestandosi a partire dal 2013 a 150 euro, per i depositi inferiori a 50.000 euro, e a 380 euro per quelli superiori.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Accertamenti esecutivi

Spostata al 1° ottobre 2011 la data a partire dalla quale gli avvisi di accertamento emessi sono immediatamente esecutivi, senza bisogno di procedere alla successiva iscrizione a ruolo per la loro riscossione.

Fattura per l'autonoleggio

L'attività di locazione veicoli senza conducente torna a essere certificata fiscalmente con la fattura ex articolo 21 del Dpr 633/1972.

Ritenute su bonifici per oneri detraibili

Ridotta dal 10 al 4% la ritenuta operata da banche e poste sugli accreditamenti di bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di deduzioni e detrazioni (bonus del 36% per le ristrutturazioni edilizie e del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico).

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI MAGGIO 2011

(Istat, Comunicato, 16/06/2011)



L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al **mese di maggio 2011**, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della Legge n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 102,5. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +2,6%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di maggio 2011 è pari 1,888999.

Nella tabella che segue si riportano i dati pubblicati dall'inizio dell'anno.

Mese	TABELLA VARIAZIONI 2011		COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE 2011		
	Variazioni % rispetto al corrispondente periodo		Indice ISTAT	Coefficiente di rivalutazione	Montante mese
	Dell'anno precedente	Di due anni precedenti			
GENNAIO	2,2	3,5	101,2	0,421749	1,00421749
FEBBRAIO	2,3	3,6	101,5	0,769960	1,00769960
MARZO	2,5	4,0	101,9	1,192576	1,01192576
APRILE	2,6	4,3	102,4	1,689595	1,01689595



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

MAGGIO	2,6	4,2	102,5	1,888999	1,01888999
--------	-----	-----	-------	----------	------------

Studio Campi Bozzo Ivaldi

Documento chiuso in redazione in data 12/07/2011

Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa ed opportunamente modificato dallo STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.